

Dal Consiglio dei Ministri

## Emanato il decreto sulla voluntary disclosure, parte il rientro dei capitali

Oggetto di definizione sono le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale commesse entro il 31 dicembre 2013; per attivare la procedura di collaborazione volontaria, il termine ultimo è il 30 settembre 2015.

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners*

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 gennaio ha emanato il decreto-legge che definisce il quadro normativo relativo alla procedura di c.d. voluntary disclosure finalizzata all'emersione delle attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio.

Con questo provvedimento sono state fissate le norme più rilevanti della disciplina che regola il rientro dei capitali, ciò nonostante dovranno essere ancora approfonditi alcuni aspetti di particolare importanza ai fini della valutazione circa la convenienza o meno dell'adesione a questa particolare procedura.

Chiarito che i soggetti ammessi alla procedura sono le **persone fisiche**, gli **enti non commerciali** e le **società semplici ed equiparate** residenti in Italia che hanno costituito o detengono **direttamente** attività finanziarie o patrimoniali al di fuori del territorio dello Stato, ma anche i **titolari effettivi** residenti in Italia di **partecipazioni estere**, **immobili**, **crediti**, **trust**, **fondazioni di diritto estero**, è stato previsto che, oggetto di definizione, sono quelle **violazioni** della disciplina sul monitoraggio fiscale **commesse entro il 31 dicembre 2013**. È stato, inoltre, individuato nel **30 settembre 2015** il termine ultimo per attivare la procedura di collaborazione volontaria.

Il soggetto che intende aderire dovrà presentare un'**apposita richiesta di ammissione**, riguardante tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio. Il contribuente dovrà, specificamente, indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, unitamente alla produzione dei relativi documenti e delle informazioni utili ad individuare l'origine dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo.

La collaborazione volontaria non sarà ammessa se la **domanda** di adesione è **presentata dopo che la violazione sia stata già constatata** ovvero siano **iniziati accessi, ispezioni e verifiche** o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero.

Per il **perfezionamento** della procedura dovranno essere versate in **unica soluzione**, le **somme** dovute in base all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate al termine della procedura e quelle dovute a titolo di **sanzione** per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Dovranno, quindi, essere corrisposte all'Erario (entro i termini per la proposizione del ricorso, ovvero, nei casi di istanza di adesione a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento, le somme dovute sulla base dell'atto di accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione dell'atto) la totalità delle imposte calcolate dall'Amministrazione Finanziaria e le sanzioni amministrative applicate in misura ridotta.

Per quel che riguarda la **determinazione delle sanzioni** è stato previsto che vengano irrogate nella misura pari alla **metà del minimo edittale** se:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero

c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Si prevede, inoltre, che nei confronti del soggetto che aderisce alla procedura di voluntary disclosure è **esclusa la punibilità** (limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero) per i **delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione** previsti e che le pene previste per i delitti di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici, sono **diminuite fino alla metà**.

Appaiono, quindi, chiariti alcuni aspetti della procedura, ma rimangono ancora molti dubbi che si spera possano venir dissipati dal previsto decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe disciplinare le **modalità di presentazione dell'istanza** di collaborazione volontaria e di **pagamento dei relativi debiti tributari** e fornire, auspicabilmente, tutti i chiarimenti necessari a cominciare dalla individuazione dei criteri per la determinazione della base imponibile.